REGOLAMENTO (CEE) N. 2410/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1981

relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare per l'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1312/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1980, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [3], in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1401/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1981, a taluni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che, nell'ambito dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura del quantitativo di burro parimenti indicato nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3474/80 [6]; che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento di cui all'allegato fa procedere alla fornitura del burro a titolo di aiuto alimentare alla condizioni particolari che figurano nell'allegato.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 303/77 relative alle forniture di butteroil si applicano alle seguenti condizioni:

a) per quanto riguarda il controllo della conformità della qualità e dell'imballaggio con le condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 303/77;

b) per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 14, paragarafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 303/77, i riferimenti indicati si considerano sostituiti dal riferimento che figura alla nota 2 dell'allegato del presente regolamento;

c) la cauzione di gara di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 303/77 ammonta a 39,65 ECU per tonnellata di burro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 141 del 27. 5. 1981, pag. 5.
(5) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(6) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO (1)

Designazione della partita	A
1. Regolamenti (CEE) del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81
2. Beneficiario	India
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	300 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Irlandese
6. Provenienza del burro	Acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	Vedi nota 2
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay »
9. Termine di consegna	Consegna in settembre 1981
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (3)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	—
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	—

Designazione della partita	B	C
1. Regolamenti (CEE) del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1402/81	
2. Beneficiario	India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	450 t	100 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del burro	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	Vedi nota 2	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay »	« Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta »
9. Termine di consegna	Consegna in ottobre 1981	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (3)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	7 settembre 1981	

Designazione della partita	D	E
1. Regolamenti (CEE) del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) N. 1312/80 (programma 1980)	(CEE) n. 1401/81 (programma 1981)
b) assegnazione	(CEE) n. 1313/80	(CEE) n. 1402/81
2. Beneficiario	India	
3. Paese di destinazione		
4. Quantitativo totale della partita	600 t	150 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del burro	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	Vedi nota 2	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	«Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay»	«Butter / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta»
9. Termine di consegna	Consegna in novembre 1981	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (3)	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna		
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	7 settembre 1981	

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12.

(2) Il burro non salato deve essere fabbricato con crema fresca dolce pastorizzata, senza coloranti né neutralizzanti, non avere odore e presentare una struttura uniforme.
Esso deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
— tenore di materia grassa: 82 % al minimo;
— tenore d'acqua: 16 % al massimo;
— tenore di materia secca non grassa: 1,5 % al massimo;
— pH: tra 6 e 6,7.
L'imballaggio deve essere conforme alle norme dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69.
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato a una temperatura compresa tra — 18° C e — 10° C (0° F e 14° F).
Lievito e muffa: meno di 20/grammo.

(3) La fornitura risulta effettuata e i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.